

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	866	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (2978);		CODIGNOLA ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre. (2300);
MAROTTA VINCENZO E SINESIO: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato. (333);		TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità (642);
SCALIA ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati (381);		MANCINI ed altri: Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165. (Urgenza) (1052);
DE MICHIELI VITTURI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957 (400);		BALDELLI: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione (1178);
ROMANATO ed altri: Norme per l'ammissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati. (672);		MARTINO GAETANO e ROSSI PAOLO: Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria. (Urgenza) (1275);
ROMANATO: Norme a favore del personale negli istituti e scuole secondarie statali. (674);		DEGLI OCCHI: Modifica della tabella « E » annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165 relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione. (Urgenza) (1590)
RUSSO SALVATORE ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili (929);		866
		PRESIDENTE 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877
		GRILLI ANTONIO 867, 868, 871
		LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> , 868, 870, 871, 874, 876, 877
		BUZZI 868, 869

	PAG.
SERONI	869, 870, 872
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	869
	870, 872, 873, 874
CAIAZZA	869, 870
CODIGNOLA	869, 874
LIMONI	871, 872
MALAGUGINI	872
BALDELLI	872, 873, 874, 876, 877
MARANGONE	872
SCIORILLI BORRELLI	873, 875
RUSSO SALVATORE	874
ROFFI	874, 875
PITZALIS	875, 876
CRUCIANI	876, 877

La seduta comincia alle 17,20.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alicata, De Lauro Matera Anna, Ingrao e Nicosia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Liberatore, Pigni, Bigi e De Michieli Vitturi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica (2978) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato (333); Scalia ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati (381); De Michieli Vitturi ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957 (400); Romanato ed altri: Norme per l'ammissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati (672); Romanato: Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali (674); Russo Salvatore ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabilizzati (929); Codignola ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di

scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre (2300); Titomanlio Vittoria ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità (642); Mancini ed altri: Modifiche alla tabella E (Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (1052); Baldelli: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari di istruzione (1178); Martino Gaetano e Rossi Paolo: Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria (1275); Degli Occhi: Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione (1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica »; e delle proposte di legge « Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato », di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio; « Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati », di iniziativa dei deputati Scalia, Cerreti Alfonso, Caiazza, D'Ambrosio; « Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957 », di iniziativa del deputato De Michieli Vitturi; « Norme per l'ammissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati », di iniziativa dei deputati Romanato, Rubinacci, Buzzi, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Savio Emanuela, Sorgi, Baldelli, Gaspari, Petrucci, Borin, Corona Giacomo, Scarlato, Leone Raffaele, Berté; « Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali », di iniziativa del deputato Romanato; « Provvedimenti per gli insegnanti stabili », di iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Grasso Nicolosi Anna, De Grada, Roffi, Sciorilli Borrelli, Liberatore, De Lauro Matera

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1961

Anna; « Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione guiridica - Modalità dei concorsi a cattedre », di iniziativa dei deputati Codignola, Anderlini, Cecati, De Lauro Matera Anna, Ferri, Franco Pasquale, Malagugini, Marangone, Paolicchi, Pinna; « Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici-formati di idoneità », di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Savio Emanuela, Romanato, Caiazza, Cerreti Alfonso: « Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 », di iniziativa dei deputati Mancini, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Paolicchi, Principe; « Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione » di iniziativa del deputato Baldelli; « Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, numero 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria », di iniziativa dei deputati Martino Gaetano e Rossi Paolo; « Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione », di iniziativa del deputato Degli Occhi.

Durate l'ultima seduta fu discusso e approvato l'articolo 1, tranne alcuni punti rimasti accantonati.

Seguirebbero, ora, come emendamenti aggiuntivi l'articolo 1-bis, proposto dall'onorevole Sciorilli Borrelli, ed altro articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Grilli e Cruciani, che essendo connessi con la questione dei coefficienti e con la progressione delle cariche, debbono intendersi decaduti, in quanto convenimmo nella seduta del 28 giugno 1961, di accantonare il primo e terzo coefficiente dell'articolo 1 e considerare ritirati tutti gli emendamenti connessi ad altre questioni.

GRILLI ANTONIO. Colgo l'occasione per portare a conoscenza della Commissione un episodio piuttosto spiacevole.

Il sindacato autonomo ha diramato una circolare dando, circa la nostra assenza all'ultima parte della seduta del 28 giugno 1961, una interpretazione offensiva. Noi ci eravamo allontanati dalla Commissione per prendere parte alla votazione che stava svolgendosi in Aula su un provvedimento. E veramente spiacevole questo, anche perché dimostra che, non risultando simili notizie nel comunicato che esce

alla fine di ogni seduta, c'è qualcuno che si prende la briga di darne notizia.

Per quanto riguarda la decisione, presa dai colleghi appunto durante tale nostra assenza, a proposito dei coefficienti, noi, pur ritenendo che i coefficienti dovrebbero essere discussi, ci associamo a tale decisione e ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura.

ART. 2.

L'indennità di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è stabilita, a decorrere al 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

1°) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1° categoria degli istituti di istruzione secondaria e direttori degli istituti d'arte:

fino a 12 classi	L. 28.000
da 13 a 24 classi	» 39.000
oltre 24 classi	» 49.000

2°) direttori e presidi di 2° categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

fino a 12 classi	L. 23.000
da 13 a 24 classi	» 29.000
oltre 24 classi	» 37.000

3°) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;

4°) ispettori scolastici:
con meno di tre anni servizio L. 31.000
con meno di tre anni di servizio » 35.000

5°) direttori didattici, direttori della scuola statale di metodo « A. Romagnoli », direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.

Nulla è innovato per quanto concerne l'indennità ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai capi di istituti incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1961

Per i direttori incaricati delle accademie di belle arti e licei artistici, l'indennità di direzione è ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei conservatori di musica.

Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione.

Al personale di cui al presente articolo, comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra la indennità di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.

A tale articolo risulta presentato, da parte degli onorevoli Rampa, Buzzi, Baldelli, Bertè, il seguente emendamento:

«*Aggiungere alla fine del punto primo le parole: e i direttori didattici*».

«*Alla fine del punto secondo le parole: e gli ispettori scolastici, sopprimere il punto quarto e, al punto quinto, le parole: direttori didattici*».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. A proposito di questo emendamento posso solo osservare che l'attuale legislazione tratta della questione separatamente. Cioè, nella tabella G della legge n. 165 del 13 marzo 1958, le due categorie, direttori ed ispettori scolastici, sono considerate distintamente.

Si introdurrebbe, qualora si accettasse l'emendamento, un concetto nuovo. Vorrei sapere dai colleghi presentatori se essi, con tale emendamento, abbiano inteso trasformare completamente la legislazione attuale e quali sono le ragioni che hanno suggerito ciò. È evidente comunque che con tale emendamento si miri ad un trattamento economico diverso.

BUZZI. L'emendamento non porta, a mio avviso, ad una modificazione di carriera; esso, tutt'al più rappresenta una innovazione non sostanziale della legge n. 165, innovazione che, sempre secondo il mio parere, non verrebbe a disturbare la correlazione oggi esistente tra carriera e carriera, in quanto è già acquisito dalla nostra legislazione il concetto di equiparare i direttori e gli ispettori scolastici ad una categoria di presidi.

Approvando il nostro emendamento, si verrebbe ad ammettere che gli ispettori scola-

stici hanno funzioni direttive che si esplicano nelle stesse condizioni delle funzioni direttive di un preside di oltre 24 classi.

L'onere finanziario derivante dalla nostra richiesta è relativamente modesto: mezzo miliardo circa. L'affermazione che si è voluta fare non è tanto di carattere finanziario, quanto di principio. I colleghi deputati non potranno certo non riconoscere che le responsabilità di un ispettore scolastico o di un direttore didattico non sono inferiori a quelle di un preside.

Non voglio ritornare su una questione già superata, ma l'emendamento proposto dall'onorevole Badini Confalonieri nella precedente seduta poteva significare proprio un riconoscimento della funzione direttiva e ispettiva così come si compie nella scuola elementare.

Comunque il nostro emendamento — e penso di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Rampa — entra in quell'ordine di valutazione di carattere finanziario, in merito al quale il Ministro, penso, ci vorrà dare una risposta.

Dal punto di vista del merito, si intende equiparare la funzione direttiva svolta nella scuola elementare a quella svolta nella scuola secondaria, e cioè equiparare gli ispettori ai presidi di prima categoria e i direttori didattici ai presidi di seconda categoria.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sullo spirito dell'emendamento non c'è questione perché esso è acquisito sostanzialmente all'opinione dei competenti di cose scolastiche, ma, come dicevo, la distinzione è posta nelle leggi fino ad oggi emanate dal Parlamento di cui ho citato la n. 165, ma di cui potremmo citarne altre.

La mia perplessità riguarda e il fatto che si tratta di un onere non indifferente e il fatto che anche per gli ispettori scolastici, come per i direttori, bisognerebbe che si introducesse il concetto nuovo del numero delle classi. Infatti, al punto 1, come al punto 2, le varie indennità sono regolate secondo il numero di classi per i direttori dei Conservatori e per i presidi di prima categoria e per i direttori e presidi di seconda categoria.

Pertanto mi rimetto al pensiero del Ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, lei ha proposto un emendamento dello stesso contenuto.

GRILLI ANTONIO. Ritiro il mio emendamento a nome anche degli altri firmatari e mi associo completamente all'emendamento

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1961

Buzzi, concordando a pieno con quanto da lui detto.

SERONI. Mi associo all'emendamento Buzzi, anche se non condivido le preoccupazioni relative al finanziamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi dispiace di non essere d'accordo con i presentatori dell'emendamento, in quanto con esso si viene a scardinare completamente il rapporto fra le varie categorie. Noto, fra parentesi, che l'aumento dato con questa norma agli ispettori scolastici è il più alto di tutti perché il coefficiente viene spostato da 500 a 580 comportando un aumento annuo lordo di 259 mila lire *pro capite* al quale si aggiunge l'aumento della indennità. Complessivamente, pertanto, si ha una differenza di circa 350 mila lire, cioè l'aumento più massiccio che si dà agli insegnanti. Evidentemente, ritoccando questo coefficiente, si scontenta tutta la categoria dei presidi, mentre si migliora di ben poco il trattamento globale degli ispettori scolastici.

Aggiungo che questi aumenti, sia dell'indennità, sia del coefficiente, hanno turbato la categoria dei presidi, i quali, soprattutto per quanto riguarda i presidi di seconda categoria, hanno manifestato le proprie riserve rispetto al provvedimento e che vedrebbero aggravata la loro posizione rispetto agli ispettori scolastici.

Esiste poi anche la questione dell'onere finanziario e qui non ho che da riproporre le stesse riserve, cioè che la copertura è nei limiti dall'articolo 21 e che noi possiamo muoverci solo nell'ambito di essa.

BUZZI. La tabella G, della legge 13 marzo 1958, n. 165, dà ragione alla mia tesi; in essa, infatti, i direttori hanno esattamente quello che hanno gli ispettori scolastici.

Le funzioni direttive si esplicano in modo diverso, ma sempre di funzioni direttive si tratta!

Non posso rinunciare alla presentazione del mio emendamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. E così, vuole scardinare l'intero sistema attuale.

BUZZI. Non è vero. Ripeto che nella tabella G, della legge sopra ricordata, è praticamente affermato tale principio, e i sindacati l'hanno presa come base!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto di mia conoscenza, i sindacati sono ben felici di quanto detto nel testo governativo.

CAIAZZA. Sul piano giuridico non so quanto possano essere convincenti le ragioni che sono state addotte.

D'altra parte, la citazione della legge n. 165 da parte dell'onorevole Buzzi, mi pare avere una validità ai fini della tesi dal medesimo sostenuta.

Vorrei, perciò, a questo punto, fare una proposta: non sarebbe forse il caso di accantonare il problema che stiamo discutendo, per riprenderlo poi, una volta chiarita la situazione finanziaria?

PRESIDENTE. Io preferirei non accantonare la questione; comunque, se la maggioranza dei colleghi lo ritiene opportuno...

BUZZI. Con estrema chiarezza, signor Presidente, debbo dire che noi abbiamo proposto l'emendamento convinti che esso abbia un suo fondamento, alla luce di certi principi ai quali crediamo e che la legge n. 165 afferma.

È chiaro però che, se i fondi non sono sufficienti a coprire tutti gli emendamenti di carattere finanziario, si presenta un problema di scelta delle richieste alle quali rinunciare.

Credo sia opportuno, quindi, mettere il nostro emendamento accanto agli altri già accantonati, onde valutarli tutti alla luce delle possibilità finanziarie in nostro possesso.

Io mantengo perciò il mio emendamento e chiedo al Presidente di accantonarlo insieme a quelli relativi ai coefficienti, per esaminarli in seguito comparativamente. La nostra è infatti una richiesta marginale di fronte all'altra dei coefficienti già accantonata. È chiaro che una scelta dovrà avvenire in base a quello che sarà possibile fare alla fine.

CODIGNOLA. Mi pare che la proposta dell'onorevole Buzzi sia la più sensata. Senza entrare nel merito dell'emendamento, debbo dichiarare che, l'approvazione di esso, qualora restasse ferma la copertura finanziaria del provvedimento, comporterebbe la riduzione di altri capitoli di spesa, forse di maggiore importanza.

Sarebbe quindi opportuno che il Governo ci dicesse fino a che punto può venire incontro alle nostre richieste.

SERONI. Noi saremmo contrari a qualsiasi accantonamento: certo, però, che la situazione in cui siamo ci prende proprio alla gola.

Se il Ministro potesse dirci quali sono le disponibilità, quali sono i limiti a cui si può arrivare, noi saremmo più tranquilli. Altrimenti, finiremo con l'accantonare, non uno, ma 9, 10 argomenti.

Noi ci associamo alla proposta Buzzi, rivolgendo al Governo questa preghiera di maggiori precisazioni.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Come ho già detto una volta, l'articolo 21, ad avviso del Governo, non può essere toccato.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1961

SERONI. Allora possiamo smettere di discutere.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si era preso l'impegno di interpellare alla fine della discussione, il Presidente della Commissione Bilancio per vedere entro quali limiti si potrebbero prevedere maggiori entrate, in rapporto all'articolo 21, onde far fronte ai punti già accantonati.

Adesso non si tratta più dei 3 coefficienti, si aggiungono molte altre questioni. Io non credo che l'elasticità delle imposte, in cui speriamo, arrivi fino al punto di potere prendere in considerazione le ultime richieste!

PRESIDENTE. L'emendamento a firma Rampa, Buzzi, Baldelli, Bertè resta quindi accantonato, in attesa di essere esaminato in un successivo momento.

Passiamo ora alla votazione dei punti 1 e 2 dell'articolo 2, con l'intesa che, eventualmente, potremo sempre aggiungere gli emendamenti che ora rivediamo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ai punti 1 e 2 dell'articolo 2 non si è tenuto conto di un provvedimento preso nello scorso anno a proposito dell'Istituto statale Augusto Romagnoli, il cui preside, proprio a seguito di tale legge, è divenuto preside di prima categoria.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, fino al punto 1°).

« L'indennità di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è stabilita, a decorrere al 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

1°) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione secondaria e direttori degli istituti d'arte, ».

(È approvato).

Segue l'emendamento del relatore, onorevole Leone Raffaele, che pongo in votazione nel seguente testo:

« preside dell'istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte: ».

(È approvato).

Segue il testo dell'articolo, che pongo in votazione fino a tutto il punto 3° compreso:

« fino a 12 classi	L.	28.000
da 13 a 24 classi	»	39.000
oltre 24 classi	»	49.000

2°) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

fino a 12 classi	L.	23.000
da 13 a 24 classi	»	29.000
oltre 24 classi	»	37.000

3°) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000; »

(È approvato).

C'è un emendamento degli onorevoli Caiazza e Cerreti Alfonso. Ne do lettura:

« Aggiungere il punto 3-bis:

« 3°-bis) vicerettori dei convitti nazionali e vice direttrici degli educandati femminili: lire 23.000 ».

CAIAZZA. Il mio emendamento è determinato dalla parificazione dei vice rettori ai presidi di seconda categoria anche sul piano economico.

Ai vice rettori già viene data una cifra sotto forma di lavoro straordinario e, col mio emendamento, si tende a disciplinare in modo uniforme tutta la materia attribuendo ad essi quello che in pratica già percepiscono a titolo di lavoro straordinario sotto forma di una indennità fissa. Ciò proprio per stabilire quella parificazione anche sul piano economico che è prevista dalla legge n. 853.

Mi rendo conto che c'è il problema del finanziamento, che è già esaurito dal testo che stiamo discutendo, ma non vorrei complicare la situazione dovendo fare riferimento ad un articolo che prevede la copertura.

Noi avremmo questa anomalia che per tutte le altre disposizioni si fa capo a determinate leggi e a determinati oneri che sono previsti dal testo del disegno di legge e, invece, per quanto riguarda la sola indennità ai vice-rettori, si dovrebbe fare riferimento a stanziamenti di bilancio.

Ma, per non aggravare la situazione, per non costituire un ulteriore peso per la legge e per facilitare il suo iter, ritiro il mio emendamento, che presenterò sotto forma di una leggina a parte che disciplini tutta la materia.

È questo un contributo che intendo dare alla speditezza del nostro lavoro e spero che gli altri colleghi, in simili occasioni, vorranno seguirmi.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Caiazza.

I punti 4°) e 5°) debbono rimanere accantonati, in quanto connessi con gli emenda-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1961

menti dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

Passiamo al comma successivo, che, non essendoci osservazioni, porrò in votazione:

« Nulla è innovato per quanto concerne l'indennità ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

(È approvato).

Segue il terzo comma. Ne do lettura:

« Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi ».

L'onorevole Limoni propone di sostituire al terzo comma il seguente:

« Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita per intero nella misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi ».

LIMONI. Se questi presidi incaricati o supplenti sono in grado di sostituire dei presidi di ruolo, e li sostituiscono nella pienezza delle loro funzioni, non si vede per quale ragione non debba essere loro corrisposta l'indennità di direzione nella stessa misura in cui è data ai presidi di ruolo.

Comprendo che possa destare perplessità la richiesta di attribuire agli incaricati lo stipendio dei presidi di ruolo (deve infatti esserci fra le due categorie mezzo milione all'anno di differenza nello stipendio), ma nel nostro caso si tratta di una indennità, e le indennità sono sovente corrisposte nella stessa misura al personale supplente e a quello di ruolo; valga l'esempio dell'indennità per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Non c'è ragione, quindi, che impedisca di dare ai direttori e presidi incaricati e supplenti la indennità nella stessa misura del corrispondente personale di ruolo.

Né vale, a mio giudizio, affermare che tale indennità è data ai presidi quale compenso per la rinuncia che loro fanno alle lezioni private, perché se mai tale compenso è dato dalla differenza di stipendio.

Mi sembra quindi giustificata la proposta da me avanzata perché i presidi e i direttori incaricati e supplenti, assolvendo con pienezza di responsabilità tutte le funzioni dei presidi e direttori di ruolo, percepiscano indennità nella stessa misura di questi ultimi.

GRILLI ANTONIO. Desidererei fare una aggiunta all'emendamento presentato dall'onorevole Limoni. Vorrei che fosse anche detto che l'indennità viene estesa altresì ai direttori didattici incaricati.

Con i provvedimenti in corso di approvazione, tali direttori didattici verranno, per la quasi totalità, immessi in ruolo. Si tratterebbe, perciò, di pochissime unità.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Se guardiamo il problema dal punto di vista delle funzioni, è indubbio che l'emendamento proposto dal collega Limoni, con l'aggiunta del collega Grilli, sia fondato. Mi sembra che non possano sorgere dubbi sul fatto che le funzioni sono le stesse.

Ma io mi domando se è possibile, ora, introdurre una innovazione del genere, e se questo è il luogo adatto per tale innovazione. Non lo sarebbe forse più lo stato giuridico?

Non saprei veramente cosa dire. Ogni volta che abbiamo discusso di questo argomento, abbiamo sempre ritenuto che a funzionari pari dovessero corrispondere pari indennità. Comunque, poiché questa è una legge che attiene essenzialmente a miglioramenti economici...

PRESIDENTE. In un provvedimento che sarà prossimamente al nostro esame, il n. 2093, e cioè lo stato giuridico del personale della scuola secondaria, è previsto questo mutamento nella situazione attuale. Con questo nuovo provvedimento verranno stabilite uguali indennità di direzione per gli incaricati ed i presidi di ruolo.

Qui mi pare che non si dovrebbe esaminare la materia come problema di carattere generale in rapporto allo stato giuridico.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei ricordare che con questa legge noi non abbiamo inteso modificare le strutture attualmente esistenti!

Non è esatto che oggi a pari funzioni corrisponda pari trattamento. Si è assegnato, invece, un trattamento globale maggiore ai professori e presidi di ruolo in rapporto al fatto che essi avevano sostenuto un concorso; noi dovremo sempre tener presente il concorso e sempre spronare la gente a farlo.

Non riterrei, perciò, opportuno mutare, per un miglioramento economico, un rapporto che ha la sua ragione d'essere negli ordinamenti che in materia sono stati sempre vigenti. Vuol dire che, eventualmente, un simile argomento verrà esaminato in relazione allo *status* giuridico degli insegnanti e dei presidi.

In questo momento noi non dobbiamo che trattare di miglioramenti economici.

MALAGUGINI. Ella, onorevole Ministro, mi invita a nozze quando afferma di voler spronare la gente a sostenere i concorsi. Ma in questo caso, nel quale per il preside incaricato si chiede, non uno stipendio uguale a quello di ruolo, ma solo pari indennità, non vi è niente che abbia a che vedere con la maggiore qualificazione derivante dal concorso.

Non è il preside o il direttore incaricato a chiedere di sostituire il collega di ruolo; sono le autorità scolastiche che debbono ricorrere a lui, non avendo nessun altro che possa assolvere quell'incarico. A mio avviso, perciò, non si offende alcuna legge di carattere generale se si equipara l'indennità di un preside incaricato a quella di un preside di ruolo, tanto più che l'onere derivante da ciò dovrebbe essere irrilevante.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Al contrario, è notevole!

MALAGUGINI. Allora vuol dire che ci sono troppi presidi incaricati.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Come ho già detto, questo disegno di legge concerne solo miglioramenti economici.

MALAGUGINI. E questo non è un miglioramento economico?

PRESIDENTE. Il problema va visto nell'ambito dell'ordinamento vigente nella scuola, secondo il quale all'incaricato si dà una indennità pari alla metà di quella che si dà al corrispondente collega di ruolo.

SERONI. Io ritengo che l'emendamento Limoni sia ragionevole.

BALDELLI. Vorrei aggiungere alcune considerazioni favorevoli, perché il problema non è nuovo e, nell'ultima seduta, ho rinunciato a discutere l'emendamento che avrei voluto e dovuto proporre, conseguentemente ad una mia proposta di legge che tendeva e tende ad attribuire ai presidi incaricati lo stipendio iniziale dei presidi di ruolo, nella stessa maniera in cui ai direttori didattici incaricati viene attribuito, dalle disposizioni vigenti, lo stesso stipendio iniziale dei direttori di ruolo. Ora, di fronte alle difficoltà sollevate per quanto riguarda la copertura di quella proposta di legge, mi sono limitato a chiedere che la stessa non venisse considerata assorbita dalla deliberazione di questo provvedimento unico e la Presidenza ha acceduto a tale mia richiesta.

La questione sollevata dall'emendamento Limoni è connessa a quel problema e potrebbe essere rimandata ad esso.

Ritengo però che la dimensione economica di questo provvedimento sia piuttosto limitata e vorrei esprimere una mia preoccupazione di ordine pratico che vorrei sottoporre all'attenzione del Ministro.

Non è improbabile che, dopo il varo di questo provvedimento, sorgano dei gravissimi problemi circa il trattamento dei presidi incaricati che potrebbero trovarsi ad avere, in aggiunta allo stipendio, una indennità, o per lavoro straordinario, o per direzione di presidenza, inferiore, come è successo un'altra volta e a cui è stato posto rimedio con un provvedimento amministrativo.

Mi pare che varrebbe la pena soffermarsi su tale questione in modo da evitare tale difficoltà di interpretazione che potrebbe determinare una situazione di disagio e di scontento in quella massa di presidi e direttori incaricati e se non si possa accettare l'emendamento Limoni, o comunque valutarlo più a fondo.

Se non si riesce a trovare subito una soluzione, è preferibile accantonare, anziché giudicare sommariamente su una questione che ha notevole incidenza sul piano di applicazione pratica.

MARANGONE. È una questione che possiamo esaminare, perché abbiamo sentito che per i presidi e i direttori incaricati si prevede negli stati giuridici una indennità pari a quella di ruolo. Il problema della copertura si porrà fra uno o due mesi.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il provvedimento degli stati giuridici dovrebbe essere discusso subito. Perché dobbiamo differirlo alle calende greche?

PRESIDENTE. La copertura di questo provvedimento è relativa a certe determinate leggi di ordine finanziario che danno *tot* e non più. Se togliamo un articolo dall'altra legge che ha già il suo finanziamento, avremo maggiori difficoltà a modificare altre cose.

LIMONI. Sono convinto che il problema della copertura non esiste. Si tratta di briciole che cadono da qualsiasi mensa e tanto più da una mensa di 60 miliardi!

Quanti saranno i presidi incaricati, i presidi e i direttori incaricati dopo che saranno nominati i vincitori del nuovo concorso? Se le presidenze vacanti sono state messe a concorso, non ce ne dovrebbero essere più, perché dovrebbe essere previsto che una parte di quelle che si rendono vacanti dovevano essere messe a concorso e, eventualmente, anche quelle scoperte per il decesso dei titolari.

Molte volte i migliori professori di istituto sono pregati di fare i presidi e qualche volta non lo vogliono fare!

Non ritenevo di presentare un emendamento che trovasse tante difficoltà ad essere accettato.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Proporrei di andare avanti. Nel frattempo il Sottosegretario onorevole Badaloni cercherà di avere immediatamente dagli uffici notizie circa il numero dei presidi incaricati che resterebbero fuori dopo la sistemazione.

PRESIDENTE. Attendiamo le notizie prima di decidere sull'accantonamento.

Passiamo al comma successivo, al 4°:

« Per i direttori incaricati delle accademie di belle arti e licei artistici, l'indennità di direzione è raggugiata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei conservatori di musica ».

Anche tale comma va accantonato, essendo strettamente legato all'emendamento Limoni sul comma precedente.

Passiamo al 5° comma. Ne do lettura:

« Al personale, di cui ai precedenti due commi che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente ».

Se approviamo l'emendamento Limoni, i presidi incaricati avrebbe l'indennità di direzione completa e il compenso per il lavoro straordinario.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il compenso per il lavoro straordinario è stato fissato proprio in relazione al fatto che i presidi incaricati percepivano una indennità dimezzata.

Adesso si darebbe luogo ad una situazione anomala: i presidi incaricati avrebbero una intera indennità nonché il compenso per il lavoro straordinario, cioè più dei titolari.

È chiaro che, qualora si desse agli incaricati l'intera indennità, dovrebbe sopprimersi per gli stessi questo compenso straordinario o estenderlo anche ai titolari.

BALDELLI. Io credo che si potrebbe risolvere la situazione modificando l'emendamento Limoni in questo senso:

« Ai presidi e direttori didattici incaricati, senza obblighi d'insegnamento, l'indennità di direzione è attribuita in misura intera ».

SCIORILLI BORRELLI. Credo anch'io che ci si potrebbe riferire « al direttore incaricato che non abbia obbligo di insegnamento » I direttori ed i presidi incaricati che insegnano rappresentano una minoranza.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisogna allora cambiare la formula dell'emendamento Limoni.

Io non so comunque se, così facendo, si rende un servizio alla categoria. Il compenso delle ore straordinarie di lavoro, aggiunto alla metà della indennità, raggiunge probabilmente un importo superiore all'indennità di direzione intera.

SCIORILLI BORRELLI. A mio avviso, il comma 5° potrebbe essere così emendato: dopo le parole: « ...attinenti alla funzione docente », aggiungere le parole: « in aggiunta alla metà dell'indennità di direzione ».

Poi si potrebbe disporre per il personale che non ha obbligo d'insegnamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo. Si tratterebbe di lasciare il testo governativo, con l'inclusione delle parole testé suggerite dall'onorevole Sciorilli Borrelli e aggiungendo che « al personale che non abbia obbligo d'insegnamento l'indennità è corrisposta per intero ».

PRESIDENTE. Si potrebbe arrivare quindi alla seguente formulazione:

« Al personale di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, in aggiunta alla metà della indennità di direzione. Al personale che non abbia obbligo di insegnamento l'indennità è corrisposta per intero ».

Comunque anche questo 5° comma rimane per il momento accantonato.

E analogamente gli ultimi due commi dell'articolo 2, in quanto strettamente connessi con la questione sollevata dall'emendamento Limoni.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica è ordinata, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nel modo seguente:

coefficiente 151: aiuto bidello e aiuto custode;

coefficiente 159: bidello e custode;

coefficiente 173: primo bidello e primo custode;

coefficiente 180: bidello capo e custode capo.

Le promozioni a bidello o custode e a primo bidello o primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1961.

assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiamo compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo o a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

I bidelli capo e i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli o custodi capo, purché nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario.

Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con dieci anni di servizio nella carriera sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e bidelli e i custodi con sei anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; i bidelli e i custodi con due anni di servizio nella carriera con il coefficiente 159; il rimanente personale con il coefficiente 151.

A proposito di tale articolo abbiamo già detto che avremmo lasciato in sospenso il coefficiente 151, per vedere insieme gli altri due coefficienti dell'articolo 1 se fosse possibile in qualche modo di elevarli.

Sull'articolo 1 furono ritirati tutti gli emendamenti, per concentrare ogni eventuale aumento solo sui coefficienti 1 e 3. Penso che siamo tutti d'accordo di agire analogamente per l'articolo ora in discussione.

CODIGNOLA. Dato il collegamento tra coefficiente 151 e 159, mi sembra che dovremmo tenere in sospenso ambedue.

PRESIDENTE. Possiamo votare l'introduzione all'articolo, i coefficienti 173 e 180 lasciando in sospenso i primi due.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ho la preoccupazione che ci sia un equivoco e vorrei subito chiarirlo.

Se fra poco il Ministro ci dirà, come ho speranza, che accetta il coefficiente 159 per aiuto bidello, ne deriva che l'aiuto bidello parte dal 159, ma naturalmente il bidello e il custode, che è un altro grado e un'altra qualifica, dovrà avere altri coefficienti.

Se non ci mettiamo d'accordo fin d'ora che sia l'aiuto bidello che l'aiuto custode, come il bidello e il custode, debbono avere il coefficiente 159, è un fatto che incide sul comma successivo per le promozioni.

Cioè: l'aiuto bidello fa un concorso interno per la promozione a bidello. Oggi questa pro-

mozione porta un cambiamento di coefficiente. Domani, naturalmente, se il coefficiente iniziale è identico per aiuto bidello come per bidello, evidentemente questa promozione, sul piano della efficienza economica, non ha effetto.

Io ho posto soltanto il problema perché sia chiaro, non pongo la soluzione.

CODIGNOLA. Il Presidente ha proposto di non votare né il coefficiente 151, né il 159, ma di votare il 173 e il 180. Quando studieremo, insieme al Ministro, quali siano le possibilità effettive di miglioramento, vedremo tale questione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se riusciamo a far valere la nostra opinione, presso la Commissione Affari costituzionali, evidentemente si potrebbe, per il personale ausiliario delle Scuole abolire la promozione a bidello e stabilire la promozione a primo bidello mediante uno scrutinio a merito comparativo.

PRESIDENTE. Ci sono delle eccezioni da parte della I Commissione. Noi dovremmo anche discutere se insistiamo nella formulazione attuale o accediamo al parere espresso dalla I Commissione. Noi siamo liberi di insistere nella formulazione attuale, e in questo caso dovremo inviare alla I Commissione questo nostro testo e chiarire i motivi per cui insistiamo.

RUSSO SALVATORE. Da aiuto bidello a bidello ci sono due o tre anni e allora non è possibile che gli scatti biennali possano arrivare a superare un coefficiente intermedio fra il 159 e il 173.

BALDELLI. A me pare che le cose da fare siano due.

Una: approvare gli altri coefficienti, con riserva di definire quali sono le qualifiche da attribuire accanto a ciascuno dei coefficienti; l'altra di riservarci le modalità con le quali dare luogo alle promozioni, senza rinunciare, ovviamente alla qualifica di aiuto bidello, in quanto tale rinuncia che sembrerebbe diretta a facilitare la categoria potrebbe essere invece di ostacolo alla stessa.

ROFFI. Non mi convincono del tutto le ragioni addotte dall'amico Baldelli. La categoria di aiuto bidello non è poi una categoria fittizia. Che non lo sia è anche provato dal comma successivo, il quale dice che « le promozioni a bidello o custode e a primo bidello o primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera ».

BALDELLI. Ma io ho semplicemente detto di voler accantonare quel coefficiente.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1961

ROFFI. Noi dobbiamo riservarci anche la possibilità di un ritocco al coefficiente 159, ritocco che sarà in stretta connessione con quel che riusciremo ad ottenere per il 151.

PRESIDENTE. Dal momento che sulla opportunità di votare il coefficiente « 173 » e il coefficiente « 180 » c'è l'unanimità dei consensi, passiamo alla votazione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, con l'intesa che rimangono accantonati: il « coefficiente 151: aiuto bidello e aiuto custode » e il « coefficiente 159: bidello e custode ».

(È approvato).

Passiamo al 2° e 3° comma dell'articolo 3, di cui do lettura:

« Le promozioni a bidello o custode e a primo bidello o primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera ».

« Le promozioni a bidello capo o a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta degli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera ».

Sull'articolo 3 la prima Commissione, ha fatto conoscere che subordina il suo parere favorevole alla soppressione dei commi in questione, in quanto ritiene che la carriera di questo personale ausiliario deve essere disciplinata conformemente alle disposizioni relative alla carriera del personale ausiliario delle altre amministrazioni dello Stato. Desidererei, su tale parere, il pensiero dei commissari.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo fare due ordini di osservazioni. In parte volevo riprendere quello che diceva il collega relatore, come prima osservazione. Cioè, è vero quello che ha affermato la I Commissione in merito al fatto che, in base all'articolo 7 della legge, delega possiamo creare uno *status* speciale soltanto per il corpo docente, però non ci risulta che nel decreto ci sia stato un agganciamento così rigido fra la posizione del bidello e quella del custode quale è configurata nelle altre amministrazioni.

Mi sembra cioè che sia un legame forzato quello che la Commissione Affari costituzionali ci vuole imporre. Per cui, se non abbiamo il potere, trattandosi di personale non docente, di creare una situazione di particolare favore, si può mettere tuttavia in rilievo che, trattandosi di personale che adempie a delle partico-

lari funzioni nell'ambito della scuola, essendo costantemente a contatto con ragazzi e studenti, questo medesimo personale merita che gli sia data una configurazione speciale.

Noi già ci trovammo altre volte in difficoltà, perché la competenza primaria che ci viene data per il corpo docente ci è stata sottratta per altre categorie, che pure sono molto vicine alla scuola.

Pertanto, siamo del parere che possa essere difesa una concezione unitaria del corpo della scuola, dal bidello fino al direttore generale, a sostegno del principio che rivendichiamo la nostra competenza primaria e esclusiva per quanto riguarda tutto il personale della scuola, compreso quello non docente.

PRESIDENTE. Sarà difficile sostenere questo punto, perché la I Commissione ha competenza su tutta la materia del pubblico impiego in genere, tanto che abbiamo fatto fatica a sottrarre ad essa la competenza per quanto concerne l'altro provvedimento sul riordinamento degli organici del Ministero, delle Soprintendenze e delle Biblioteche.

Si potrebbe dire che nella scuola c'è una unità organica, per cui anche i bidelli si trovano ad essere collegati con i professori in determinati rapporti di competenza e di carriera.

PITZALIS. Prendo lo spunto da quanto ha detto l'onorevole Sciorilli Borrelli per affermare che, pur avendo noi una competenza primaria per il personale che opera nell'ambito della scuola, non possiamo, esercitando questa competenza primaria, dimenticare che il personale amministrativo, di concetto, di ragioneria e ausiliario è inquadrato in un sistema generale che riguarda tutto il personale dell'amministrazione dello Stato.

Il fatto che ci sia del personale amministrativo, di ragioneria, di concetto e ausiliario che opera nell'ambito della scuola non muta la natura della funzione. Una cosa è insegnare e una cosa è prestare un altro servizio.

Ecco perché nell'articolazione organica del ruolo del personale non insegnante voi trovate regolarmente riprodotto lo schema di carattere generale che vige per tutto l'altro personale che comunque opera in seno all'amministrazione dello Stato.

Anche per quanto riguarda i bidelli, per intendere questa particolare situazione e posizione, bisogna fare riferimento al ruolo organico corrispondente al personale dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi che è personale ausiliario come quello che opera nella scuola.

Per il fatto che un bidello operi nella scuola con la funzione di spolverare i banchi, di

portare i registri, ha egli una funzione diversa da quella dell'usciera del provveditorato agli studi che spolvera, che apre la porta, ecc.?

La funzione non è tale che abbia sfumature molto diverse, perché non credo che la qualità di usciere abbia caratteristiche peculiari.

Per conto mio, penso che l'usciera di un determinato ufficio del ministero, per la delicatezza dei certi settori, abbia maggiori responsabilità di un bidello della scuola.

Qui si tratta di non scardinare quel sistema generale che regola il rapporto di dipendenza del personale che è classificato ausiliario, sia che esso operi nel settore della scuola, sia nel settore degli uffici.

Vi è una condizione di carattere generale e uno *status* che debbono essere sempre tenuti presente per la regolazione del trattamento di questo personale. Ecco perché abbiamo dei coefficienti che corrispondono a quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con l'innovazione particolare della soppressione del coefficiente 142, con il quale inizia la carriera del personale ausiliario delle altre amministrazioni dello Stato.

Questi coefficienti sarebbero da sopprimere tutti, perché non si può concepire che un uomo entri a lavorare in una amministrazione con 40 mila lire al mese. È una questione che dovrebbe essere discussa e trattata.

La I Commissione si preoccupa, peraltro, che sia scardinato quel sistema di carattere generale che vige per tutto il personale ausiliario. E sotto questo aspetto sono d'accordo con la I Commissione. Non sono d'accordo peraltro né con questo provvedimento, né con la I Commissione per il mantenimento di coefficienti che sono di fame.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Leggerò, a conforto dei colleghi della Commissione, l'articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

« La promozione si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti che abbiano complessivamente 1 anno di effettivo servizio ».

Pertanto, la promozione ad usciere è precisamente quella che corrisponde al bidello.

PITZALIS. Le recenti disposizioni sono superate. Adesso le promozioni ad usciere sono a ruolo aperto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il comma in oggetto stabilisce, invece, che la promozione, per questi bidelli, avviene, anziché dopo un anno, dopo due anni.

PITZALIS. La promozione a ruolo aperto si ha dal coefficiente 142 al coefficiente 151.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La questione è che noi stiamo rispondendo, in questo momento, alle osservazioni della prima Commissione, la quale ha fatto dette sue osservazioni non ai coefficienti, ma al sistema di avanzamento e di promozione.

La prima Commissione ha osservato che, per le promozioni, bisogna rimanere nell'ambito dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Ma i commi 2 e 3 del disegno di legge che stiamo esaminando non violano affatto tale stato giuridico.

BALDELLI. Se ci fossero tre coefficienti soli, senza il primo, noi potremmo attenerci al parere e trarne un'ulteriore vantaggio per la categoria.

PRESIDENTE. Mi pare che tutta la discussione dimostri un collegamento tra i coefficienti che abbiamo tenuti in sospeso e questi coefficienti.

Comunque, onde affrettare il lavoro, vorrei pregare il relatore, sospendendo la discussione anche su questi due commi, di prendere contatto con la I Commissione, onde conoscere quale è il pensiero di quest'ultima intorno agli articoli della legge che il relatore stesso ci ha letto. Si potrebbe, invece, passare alla votazione del 4° e 5° comma per i quali non esistono obiezioni di sorta, né sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e li pongo in votazione:

« I bidelli capo ed i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli o custodi capo, purché nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario.

« Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con dieci anni di servizio nella carriera, sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con sei anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; i bidelli e i custodi con due anni di servizio nella carriera con il coefficiente 159; il rimanente personale con il coefficiente 151 ».

(Sono approvati).

CRUCIANI. Io ritengo che a questo punto possa inserirsi l'emendamento che io mi proponevo di presentare all'articolo 4. L'emendamento è il seguente, ed è firmato anche dai colleghi Grilli Antonio e De Michieli Vitturi.

« Nel ruolo organico dei bidelli addetti ai servizi di educazione fisica di cui alla legge 7

febbraio 1958, n. 88, il 10 per cento dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di bidello capo ».

Esiste un ruolo per i bidelli addetti ai servizi di educazione fisica, previsto dall'articolo 10 della legge n. 88, per cui avviene che questi rimangano fuori quando si tratta di arrivare a bidello capo.

Approvando l'emendamento da me presentato, tutti avrebbero invece la possibilità di arrivare a bidello capo, in quanto quelli di cui all'articolo 10 della legge n. 88 fruirebbero di una riserva di posti di organico previsti per la qualifica in questione.

PRESIDENTE. Ma l'aliquota che lei fissa per questo personale è superiore a quella di cui potrebbero avvalersi gli altri.

CRUCIANI. Ma noi finora abbiamo un bidello capo ogni 180 classi !

BALDELLI. Io ho voluto rileggermi l'articolo 10 della legge n. 88; la formula dello stesso mi convince che era esatto quanto io ricordavo. I bidelli addetti alla palestra non sono considerati a parte. Appartengono allo stesso ruolo degli altri bidelli e fanno la stessa carriera.

CRUCIANI. Basta esaminare il bilancio: in esso vi è un capitolo di spesa riferentesi proprio a detti bidelli...

PRESIDENTE. Ma dall'esistenza di un capitolo di spesa, non possiamo dedurre l'esistenza di un ruolo speciale.

Dall'articolo 10 della legge 88 parrebbe che si tratti di bidelli come tutti gli altri.

CRUCIANI. ... Sì, tanto è vero che il ministero sta facendo una nomina a parte per i particolari compiti che hanno.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ho fatto il raffronto tra la legge 7 febbraio 1958, n. 88 e il decreto 7 maggio 1948, n. 1020, per gli articoli che riguardano i bidelli distaccati presso i vari istituti per l'educazione fisica. L'innovazione dell'articolo 10 della legge n. 88 riguarda il numero nuovo di classi, non riguarda il ruolo. Il ruolo resta quello che era, per cui sono valutati ai fini della promozione come per il concorso, sia i bidelli che sono presso il plesso centrale, sia quelli che sono presso le palestre; si tratta dello stesso personale che è adibito a varie attività.

CRUCIANI. Insisto nel dire che si tratta di un ruolo a parte; lo dimostra una recente circolare.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La circolare è attuatrice dell'articolo 10 della legge n. 88 e indica il numero dei bidelli che vanno distaccati; non crea un nuovo ruolo.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore dell'emendamento non insiste, passiamo allora all'articolo 4. Ne do lettura e, poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 4.

« L'attuale organico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° ottobre 1961, in due organici distinti, relativi l'uno al personale non insegnante in servizio negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e l'altro a quello in servizio nelle scuole di istruzione media. La iscrizione nei ruoli dei due nuovi organici avrà luogo nello stesso ordine con cui gli interessati figurano iscritti negli stessi ruoli dell'organico soppresso.

Il numero dei posti del personale ausiliario degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, viene elevato di 650 posti nelle qualifiche di aiuto bidello, bidello e primo bidello e di 50 posti nella qualifica di bidello capo, riservati ai convitti nazionali e agli educandi femminili statali.

Con apposito regolamento saranno definite le mansioni del personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandi femminili statali, nonché le norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso che vi presti alla data di entrata in vigore della presente legge lodevole servizio da almeno due anni ».

(È approvato).

Data l'ora tarda il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI